



Comune di Lipari
Città Metropolitana di Messina

ORIGINALE

ORDINANZA N. 32 del 04-07-2024

Oggetto:

Ordinanza Contingibile e Urgente per la regolamentazione cautelativa delle presenze e dei flussi turistici delle Isole del Comune di Lipari - Adozione misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità nello scalo di Stromboli adibito ad operazioni di imbarco e sbarco delle unità navali a traffico passeggeri non di linea. .

L'anno duemilaventiquattro addì quattro del mese di luglio,

II SINDACO

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze contingibile e urgenti riguardanti la “Regolamentazione cautelativa delle presenze e dei flussi turistici delle Isole del Comune di Lipari – Adozione misure di sicurezza a tutela della salute pubblica negli scali di Panarea e Stromboli adibiti ad operazioni di imbarco e sbarco delle unità navali a traffico passeggeri non di linea. –”, per ultimo l’ordinanza n. 30 del 03.07.2024 le cui disposizioni entreranno in vigore dal 10 c.m.;

CONSIDERATO che il vulcano dell’isola di Stromboli si caratterizza per una sempre maggiore e più consistente attività eruttiva, come evidenziato nell’ambito della video conferenza tenutasi in data odierna su convocazione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che ha portato all’innalzamento del livello di rischio da arancione a rosso con fase operativa di preallarme e con relativo innalzamento delle condizioni di pericolosità a livello diffuso per la possibilità del verificarsi di improvvisi aumenti dei fenomeni esplosivi anche a carattere parossistico che, allo stato attuale delle conoscenze, non risultano mai compiutamente prevedibili;

VISTA la nota del Dipartimento Generale della Protezione Civile n. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0035055-04/07/2024, avente per oggetto “Stromboli – Avviso di variazione del livello di allerta e della fase operativa nazionale”;

VISTA la propria Determina n. 11 di oggi, con la quale si è provveduto ad attivare presso il COA – Centro Operativo Avanzato - di Stromboli il COC – Centro Operativo Comunale - per fronteggiare l’attuale fase di preallerta e stato di preallarme;

RITENUTO, per quanto sopra, che lo sbarco di crocieristi nell'isola di Stromboli e la sosta e/o ancoraggio in prossimità della costa è foriero di possibili e gravi rischi anche per la pubblica incolumità e che pertanto ogni precauzione possibile necessita di essere adottata allo scopo di ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza di abitanti e visitatori e per evitare, per quanto possibile, il verificarsi di situazioni che possano creare intralcio o pregiudizio agli interventi di soccorso e assistenza;

CONSIDERATO che i flussi turistici giornalieri tramite barconi provenienti sia da porti della Calabria sia da porti della Sicilia, compreso le isole Eolie, verso l'isola di Stromboli creano particolari situazioni di emergenza sia per quanto sopra specificato sia per l'insufficienza di spazi pubblici disponibili, per un flusso di sbarchi giornalieri che causa un fenomeno di sovraccarico di presenze non sostenibili;

RAVVISATA la necessità di imporre l'adozione di specifiche misure di protezione civile e di tutela della pubblica incolumità da attuare per fronteggiare l'attuale livello di allerta e lo stato di preallarme che potrebbero anche comportare fenomeni di tsunami;

DATO ATTO della titolarità di competenze attribuite ed esercitate dal Sindaco, quale Autorità di Protezione Civile al fine di prevenire ogni situazione di rischio o pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile);

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

per le motivazioni e le finalità in premessa indicate e al fine del contenimento dei rischi derivanti dalla progressiva evoluzione del fenomeno, in via cautelativa, vietare l'approdo nell'isola di Stromboli alle unità navali che effettuano escursioni turistiche giornaliere trasportando villeggianti (minicrociere) dalla Sicilia, comprese le isole Eolie, e dalla Calabria, non impegnate in servizio di linea in convenzione e la sosta e/o ancoraggio in prossimità della costa.

DISPONE

Che la presente ordinanza avente decorrenza immediata resti in vigore fino a che non venga modificata e/o revocata con successivo specifico provvedimento.

Dispone, altresì

La trasmissione della presente ordinanza agli armatori con porto base in Sicilia, agli armatori con porto base in Calabria, e la diffusione presso la marineria locale, la trasmissione all'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Messina – alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e Regionale, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al Centro Operativo Avanzato di Stromboli, alle Guide Alpine e/o Vulcanologiche operanti su Stromboli, alla Stazione dei Carabinieri dell'Isola di Stromboli e di Panarea, al Corpo di Polizia Municipale, alla Luogotenenza della GdF di Lipari, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Ufficio Protezione Civile Comunale ed alle Compagnie di navigazione.

AVVERTE

- a. Che l'inosservanza della presente ordinanza darà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa di € 500,00, salvo che non si configuri diversa e più grave fattispecie penalmente perseguibile;
- b. Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.N. 241/90 e ss.mm.ii., così come recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 3, comma 4, della L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso amministrativo giurisdizionale, alternativamente, al "Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sezione di Catania" o al "Presidente della Regione Siciliana" ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio Comunale on-line, per la sua massima diffusione e conoscenza.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

IL SINDACO

Dott. Gullo Riccardo

(Sottoscritto con firma digitale)